

ALLEGATO "A" ALL'ATTO REPERTORIO N.48351 RACCOLTA N.11865

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "Le amiche di Lu -
Organizzazione di volontariato - ODV"**

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita l'Associazione di volontariato denominata **"Le amiche di Lu - Organizzazione di volontariato - ODV"**.

"Le amiche di Lu - Organizzazione di volontariato - ODV" è un'organizzazione di volontariato, costituita nelle forme dell'associazione, così come prevista dal Codice Civile e dal decreto lgs. 3 luglio 2017 n. 117; essa è retta da questo Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

"Le amiche di Lu - Organizzazione di volontariato - ODV" non ha fini di lucro e la sua attività deve essere svolta mediante la prevalente attività di volontariato degli associati.

ARTICOLO 2 - SEDE SOCIALE

La sede dell'Associazione è fissata in Napoli alla Via San Giacomo n. 30.

L'Associazione potrà trasferire la propria sede e stabilire recapiti o sedi secondarie all'interno del territorio dello stato italiano, senza che ciò comporti una modifica di questo Statuto.

ARTICOLO 3 - FINALITA' E OGGETTO

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale riportate nell'articolo 5 lettera e) del CTS, che prevede la "tutela degli animali e tende a prevenire il randagismo", con attività prevalentemente in favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o degli aderenti agli enti associati.

L'associazione si prefigge, pertanto, tale obiettivo attraverso la protezione degli animali in genere quali esseri viventi e l'abolizione del randagismo, portatore di malattie ed aggressioni, attraverso il controllo e la cura degli animali abbandonati nelle strade ed il loro reinserimento anche attraverso l'addestramento dei cani in particolar modo come cani guida per non vedenti, cani addetti al salvataggio in mare od in montagna; o per la pratica della pet-therapy in ospedali, orfanotrofi, carceri, case di riposo - come precisato al successivo punto 7 di questo statuto.

In particolare nell'ambito di questo settore, l'Associazione si propone di difendere e diffondere la legalità e il rispetto verso tutti gli animali e tutelare gli stessi da qualsiasi forma di maltrattamento.

Per raggiungere tale scopo, l'Associazione:

- 1) cerca di creare un movimento di opinione pubblica in favore degli animali in genere e del cane e del gatto in particolare;
- 2) utilizza ogni strumento a disposizione per difendere gli animali in genere e i cani ed i gatti in particolare da ogni

crudeltà ed abuso;

3) utilizza ogni strumento a disposizione per diffondere una cultura di rispetto e di civile convivenza con gli animali.
4) favorisce con ogni mezzo l'affido dei cani e/o gatti ricoverati presso rifugi od altre strutture, dei cani/gatti trovati vaganti, dei cani/gatti passibili di abbandono e di tutti gli altri animali che si trovano in condizioni di incertezza e/o pericolo; inoltre aiuta le famiglie che per motivi di comprovata gravità siano costrette a rinunciare al proprio animale domestico (cane o gatto) ed a trovargli una nuova famiglia. In tal caso l'associazione mette a disposizione della famiglia la competenza e l'esperienza delle proprie volontarie che si prodigheranno per trovare nel minor tempo possibile, una valida sistemazione all'animale in questione; in tal caso, in cambio di tale servizio, sarà richiesto alla famiglia che cede l'animale di aiutare l'associazione con un contributo a piacere che non deve necessariamente essere economico (sono ugualmente graditi guinzagli, cibo, cucce, etc...);

5) diffonde nozioni veterinarie e di cultura cinofila e gattofila e promuove campagne di sensibilizzazione e di informazione sul tema della relazione uomo-cane e uomo gatto, promuovendo campagne di sensibilizzazione e di informazione sul tema della sterilizzazione e contro la pratica della vivisezione;

6) organizza o promuove campagne di sensibilizzazione in favore di tutti gli esseri viventi ed in particolar modo degli animali, rivolte soprattutto ai più giovani;

7) promuove e favorisce **attraverso personale specializzato** con ogni mezzo l'addestramento dei cani ed il loro conseguente inserimento nel tessuto sociale, in particolar modo come cani guida per non vedenti, cani addetti al salvataggio in mare od in montagna; o per la pratica della pet-therapy in ospedali, orfanotrofi, carceri, case di riposo, etc...;

8) collabora con le autorità per la migliore attuazione delle norme vigenti in materia di profilassi ed igiene;

9) collabora con le famiglie che adottano un animale dell'associazione affinché l'inserimento del cane o del gatto avvenga nel migliore dei modi, affiancando la famiglia nella risoluzione degli eventuali problemi connessi al nuovo arrivato.

L'associazione esercita la propria attività in qualunque luogo. Per raggiungere i propri scopi, l'Associazione può aderire ad altre associazioni, enti, movimenti e comitati il cui statuto non sia in contrasto con il proprio, nonché collaborare con essi.

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle direttamente connesse.

ARTICOLO 4 - DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

ARTICOLO 5 - ANNO SOCIALE

L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

ARTICOLO 6 - PROVENTI DELL'ASSOCIAZIONE E PATRIMONIO.

L'Associazione, al fine di raggiungere gli scopi di cui all'art. 4, si serve di fondi provenienti:

- a) dalle quote associative;
- b) dai beni mobili ed immobili che saranno acquistati dall'Associazione a qualsiasi titolo, nonché dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
- c) da eventuali donazioni e lasciti;
- d) dall'investimento del proprio patrimonio;
- e) dell'esercizio di marginali attività economiche;
- f) dal corrispettivo dovuto in forza di convenzioni stipulate con le Pubbliche Amministrazioni ovvero con Enti Pubblici differenti;
- g) da raccolte pubbliche a carattere occasionale;
- h) ogni ulteriore provento destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente vincolato all'incremento del patrimonio.

Per raggiungere gli scopi di cui all'art. 4, l'Associazione si avvale delle prestazioni volontarie fornite dai Soci. Tali prestazioni sono a titolo gratuito.

Ai sensi dell'art. 8 del CTS il patrimonio dell'ente, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è destinato allo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, agli amministratori e ad altri componenti degli organi sociali, a lavoratori e collaboratori, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 7 - SOCI

L'Associazione è composta dai soci fondatori firmatari dell'atto costitutivo e dai soci che successivamente ne facciano domanda.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi presso la sede sociale al Consiglio Direttivo e recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere **con provvedimento motivato** in ordine alle domande di ammissione entro 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari), riservandosi ogni più ampia facoltà di valutazione. Contro tale provvedimento è ammesso ricorso a norma dell'art. 23 CTS.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può

essere disposta per un periodo temporaneo. E' ammesso il recesso in qualsiasi momento ma con un preavviso di trenta giorni.

ARTICOLO 8 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati fondatori ed ordinari hanno il diritto di frequentare i locali sociali; servirsi delle attrezzature sociali e visionare i libri dell'associazione. Essi hanno l'obbligo di prestare la propria attività a favore dell'associazione secondo le rispettive qualifiche professionali ed attitudinali a titolo gratuito e sempre nell'ottica del perseguimento delle finalità associative.

Gli associati fondatori ed ordinari si impegnano ad osservare le disposizioni statutarie e le deliberazioni prese dagli organi dell'associazione ed a versare regolarmente e puntualmente gli importi delle quote associative all'inizio di ogni anno.

La quota di iscrizione per i nuovi associati nonché le quote associative dovute dagli associati fondatori ed ordinari è fissata in euro 25 (venticinque) e deve essere versata al momento dell'accoglimento della domanda.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario e/o annuale; è comunque facoltà degli aderenti all'Associazione effettuare versamenti ulteriori.

I versamenti al Patrimonio dell'Associazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono, comunque, a fondo perduto; in nessun caso, quindi, e nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione nè in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento.

ARTICOLO 9 - QUOTA DI ISCRIZIONE

La quota di iscrizione per i nuovi associati, nonché delle quote associative dovute dagli associati fondatori ed ordinari, fissata in euro venticinque è sottoscritta all'atto dell'ingresso in Associazione.

Gli associati fondatori ed ordinari si impegnano ad osservare le disposizioni statutarie ed a versare regolarmente e puntualmente gli importi delle quote associative.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario e/o annuale; è comunque facoltà degli aderenti all'Associazione effettuare versamenti ulteriori.

I versamenti al Patrimonio dell'Associazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono, comunque, a fondo perduto; in nessun caso, quindi, e nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione nè in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento.

zione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, nè per successione a titolo particolare nè per successione a titolo universale e non è rivalutabile.

ARTICOLO 10 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO.

La qualità di associato si perde:

- a) per decadenza dichiarata dal Consiglio direttivo, a seguito del mancato pagamento della quota associativa nei termini e secondo le modalità previste dal Consiglio direttivo stesso per l'anno a cui si riferiscono;
- b) per morte, recesso od esclusione.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia comunicata al Consiglio Direttivo, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre mesi prima.

In presenza di gravi motivi che sono rimessi alla valutazione del Consiglio direttivo, chiunque partecipi all'Associazione, può essere escluso, previa deliberazione da parte dello stesso organo consiliare.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione egli può adire il Collegio dei Probiviri, di cui a questo statuto; in tal caso l'efficacia delle deliberazioni di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

ARTICOLO 11 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE:

ASSEMBLEA

L'Assemblea è formata da tutti gli associati, che hanno un voto ciascuno.

L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata a.r., raccomandata a mano ovvero di fax, e-mail agli associati almeno 15 (quindici) giorni prima della data di riunione fissata, dal Consiglio direttivo, comprensivo dell'indicazione dell'ordine del giorno:

- in via ordinaria almeno una volta all'anno e precisamente entro il 30 (trenta) aprile, per approvare il bilancio consuntivo ed il programma dell'esercizio successivo e, quando occorre, per il rinnovo delle cariche sociali;
- in via straordinaria, ogni qualvolta lo richieda il Consiglio direttivo a maggioranza dei componenti, ovvero 1/10 (un decimo) degli associati, fondatori ed ordinari, ed in tutti i casi previsti dalla legge o da questo statuto.

L'Assemblea delibera:

- sulla nomina del Consiglio direttivo e del collegio dei Probiviri;
- sugli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- sull'approvazione del bilancio di esercizio;

- sull'approvazione di regolamenti che disciplinino la vita e l'attività dell'Associazione;

- sulle modificazioni di questo statuto e dei regolamenti approvati;

- sulla revoca dei componenti degli organi sociali;

- sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'esercizio nei loro confronti di eventuale azione di responsabilità;

- sullo scioglimento e sulla liquidazione dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio, in conformità a quanto di seguito indicato.

Allorquando l'Assemblea debba deliberare sulle nomine alle cariche sociali nell'avviso di convocazione con relativo ordine del giorno dovranno essere indicati i nominativi degli aspiranti a dette cariche e la loro dichiarazione di disponibilità al fine di evitare dispersioni di voto (nei confronti di chi non è disponibile ad assumere l'onere di una carica associativa).

QUORUM

L'Assemblea delibera in prima convocazione con la maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati; qualora in sede di prima convocazione il quorum necessario per la validità della seduta non sia raggiunto (la presenza di almeno la metà degli associati), l'assemblea in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le delibere volte a modificare l'atto costitutivo e lo statuto richiedono la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sarà invece necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, come previsto al successivo art. 14 di questo statuto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo e, in caso di impedimento, dal vicepresidente o dalla persona designata dall'Assemblea.

Le deliberazioni sono fatte constare da processo verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario, ovvero, in caso di assenza di quest'ultimo, da un segretario designato durante l'adunanza dell'Assemblea medesima.

Ciascun associato può rappresentare per delega al massimo tre altri associati. Le votazioni si effettueranno con voto palese per alzata di mano.

CONSIGLIO DIRETTIVO.

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri eletti dall'Assemblea tra gli associati fondatori ed ordinari. I membri del Consiglio direttivo sono rieleggibili e durano in carica tre anni.

Essi sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, per

gli stessi motivi e con le stesse modalità di cui all'articolo

8 di questo statuto. **Il Consiglio Direttivo è l'organo decisionale ed esecutivo dell'associazione ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazione alcuna, ha la rappresentanza dell'associazione in persona del Presidente o vice-presidente e promuove l'attività dell'associazione.**

I principali compiti del Consiglio Direttivo sono:

- prevedere i criteri di ammissione dei nuovi soci e accogliere o respingere le domande di ammissione con provvedimento motivato;
- adottare provvedimenti disciplinari;
- compilare il rendiconto contabile annuale e la relazione al rendiconto contabile;
- approvare il programma dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce:

a) per la prima volta entro trenta giorni dalla sua elezione, su convocazione del Consigliere anziano eletto;

b) successivamente si riunisce previa convocazione a mezzo lettera raccomandata, raccomandata a mano, fax o e-mail da inviarsi almeno 5 (cinque) giorni prima della stabilita per la riunione ovvero nei casi di urgenza a mezzo di strumenti idonei a garantire la conoscibilità della convocazione, inviati almeno due giorni prima della data stabilita per la riunione;

- in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 31 marzo di ciascun anno, per la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea,

- in via straordinaria, quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia stata fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri. Il Consiglio Direttivo delibera con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede. Il voto non può essere dato per rappresentanza. Il consiglio direttivo nomina nel suo seno il Presidente, il vicepresidente e un segretario tesoriere quando a tali nomine non abbia provveduto l'assemblea.

Il Presidente del Consiglio direttivo ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'associazione; in caso di sua assenza o impedimento esse spettano al vice-presidente.

Dalla nomina a membro del Consigli Direttivo non consegue alcun compenso, ma lo stesso potrà chiedere unicamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della sua funzione.

Il presidente convoca con le modalità di cui sopra e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, curando l'esecuzione delle relative delibere. Il presidente nomina scegliendo tra i membri del Consiglio stesso un segretario, che dirige e conserva, in appositi registri, i verbali delle assemblee e

delle riunioni del Consiglio Direttivo nonchè copia di tutti gli atti. In caso di sua assenza o di suo impedimento, il presidente è sostituito dal vicepresidente.

ARTICOLO 11 BIS - ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo e la revisione legale dei conti sono obbligatori soltanto quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei limiti rispettivamente previsti dagli articoli 30 e 31 del codice del Terzo settore ed i criteri per redigere il bilancio devono essere quelli indicati dagli artt. 13 e 87 del d.lgs. 117/2017.

ARTICOLO 11 TER - GRATUITA' E DURATA DELLE CARICHE.

Tutte le cariche sono a titolo gratuito avendo la loro attività necessariamente natura volontaria, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Esse hanno durata triennale e possono essere riconfermate.

ARTICOLO 12 - BILANCIO

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il comitato direttivo sottoporrà all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 30 novembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati, che abbiano interesse alla loro lettura.

ARTICOLO 13 - MODIFICHE DELLO STATUTO E DELL'ATTO COSTITUTIVO

Le modifiche dell'atto costitutivo e di questo statuto potranno essere proposte dal Presidente, dal Consiglio direttivo o dai 2/3 (due terzi) degli associati fondatori ed ordinari e sottoposte all'Assemblea che delibera con le maggioranze innanzi indicate.

ARTICOLO 14 - SCIoglimento

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Verificatosi lo scioglimento ovvero qualunque altra causa di estinzione, l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori con la maggioranza di cui sopra.

In caso di scioglimento, per qualunque causa l'associazione dovrà devolvere il patrimonio residuo, previo parere positivo dell'ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del d.lgs. 117/2017.

ARTICOLO 15 - CONTROVERSIA

Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l'associazione o/i suoi organi, fatta eccezione per quelle che non possono formare oggetto di compromesso ai sensi del c.p.c., saranno decise dal Collegio dei Probiviri. Il collegio è composto da tre membri nominati dall'Assemblea. Il Collegio così composto deciderà ex bono et aequo senza forma-

lità di procedura ed il suo lodo sarà inappellabile.

ARTICOLO 16 - RINVIO

Per quanto non disciplinato dall'atto costitutivo e dagli articoli di questo statuto si rinvia alle disposizioni del codice civile ed alle norme vigenti in materia.

Firmato: Sabrina Testa, Anna Maria Masturzo, Loredana Caramiello, Marcella Buccino, Alessandra Musto, Debora Testa, Aldoina Filangieri Di Candida Colli Masola, notaio Maria Mercedes Di Addea, segue sigillo.